

1734/10.S del
28/05/2026
D.A. n. Palermo



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato alle Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L. R. 26/06/1950 n.45;
- Vista** la L.R.10/04/1978 n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/SG del 15.11.2022, con il quale l'On.le Edmondo Tamajo è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Visto** il D.P. Reg. n. 722 del 17.02.2025 "Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive al Dott. Dario CARTABELLOTTA" con decorrenza dal 17.02.2025 per la durata di due anni;
- Visto** il D.A. n. 3775/I.A del 29.12.2025 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo al Dott. Roberto Tiziano Gaspare SANTOPIETRO a decorrere dal 01.01.2026 fino al 31.12.2028;
- Visto** il D.A. n. 172 del 23.06.2015 con il quale la cooperativa CANTINA SOCIALE CASTELVETRANO di Castelvetrano è stata posta in scioglimento per atto dell'Autorità, giusto art. 2545 septiesdecies c.c. ed, in ultimo, il Dott. ROCCELLA Leonardo è stato nominato Commissario Liquidatore;
- Visto** il D.A. n. 1131/10.S del 06.07.2021 con il quale l'Avv.to Alberto MAZZEO (nato a Trapani il 02.09.1965) è stato nominato C.L. della cooperativa CANTINA SOCIALE CASTELVETRANO di Castelvetrano in sostituzione del Dott. ROCCELLA Leonardo;
- Vista** la nota prot. n. 31328-2026 (Affare Legale CT: 3991 - 2021) con la quale l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha trasmesso la sentenza n. 15372026 emessa dal CGARS in data 05.03.2026 dalla quale si apprende che con l'accoglimento del ricorso è stato disposto l'annullamento del provvedimento del provvedimento impugnato (D.A. n. 1131/10.S del 06.07.2021 ordinando a questa autorità di darne esecuzione;
- Vista** la nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo acquisita al prot. n.16678 del 24.04.2026 con la quale, a fronte di specifica richiesta da parte di questa Amministrazione, ritiene che " .. *devono essere assunte e svolte dal ricorrente risultato vittorioso in giudizio e non possono essere svolte dall'avv.to Alberto Mazzeo, la cui nomina risulta travolta dalla citata sentenza.*" e che per " .. *quanto riguarda gli atti compiuti durante la pendenza del giudizio, prima dell'emissione della sentenza, se è vero che l'effetto caducante della stessa si produce ex tunc è vero anche che, al momento in cui sono stati compiuti, il rappresentante legittimo era l'avv. Mazzeo, in virtù di un provvedimento avente efficacia esecutiva, non sospeso dal Giudice Amministrativo. Con particolare riguardo alla tutela dei terzi, va evidenziato che ai sensi dell'art. 2519 c.c. alle società cooperative, per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società per azioni. Per*

queste ultime l'art. 2383 c.c. prevede che le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità nel registro delle imprese, salvo che i terzi ne erano a conoscenza. Tali principi sembrano poter trovare applicazione anche nel caso di specie;

Ritenuto necessario provvedere a dare esecuzione alla sentenza n. 15372026 emessa dal CGARS in data 05.03.2026.

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa il D.A. n. 1131/10.S del 06.07.2021 con il quale l'Avv.to MAZZEO Alberto è stato nominato C.L. della cooperativa CANTINA SOCIALE CASTELVETRANO di Castelvetro in sostituzione del Dott. ROCCELLA Leonardo è annullato.
- Art. 2)** Il Dott. ROCCELLA Leonardo è nominato Commissario Liquidatore della cooperativa CANTINA SOCIALE CASTELVETRANO di Castelvetro (P. IVA 00063090815) in sostituzione dell'Avv.to MAZZEO Alberto, giusta sentenza n. 15372026 emessa dal CGARS in data 05.03.2026.
- Art. 3)** Sono fatte salve le operazioni di liquidazione compiute dal C.L. Avv.to MAZZEO Alberto sino alla data di emissione della sentenza n. 15372026 emessa dal CGARS in data 05.03.2026.
- Art. 4)** Il compenso spettante al Commissario Liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l'applicazione dell'art. 2 della L.400/1975, il compenso da erogare al Commissario Liquidatore, sarà determinato ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto dello Sviluppo economico del 03/11/2016, compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo 342519 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li,

L'ASSESSORE
On.le Edmondo TAMAJO

Il Dirigente del Servizio
Roberto Tiziano Gaspare SANTOPIETRO

Il Dirigente Generale
Dario CARTABELLOTTA